

# **PAT**

## **Professioni Area Tecnica**

**Proposte di emendamento al Decreto  
Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140  
*Regolamento recante la determinazione dei  
parametri per la liquidazione da parte di un  
organo giurisdizionale dei compensi per le  
professioni regolarmente vigilare dal Ministro  
della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-  
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27***

**Roma, 26 settembre 2012**

## **Le proposte di emendamento**

Le proposte di emendamento avanzate delle Professioni dell'Area Tecnica riguardano in particolare:

- l'introduzione di parametri per il rimborso delle spese che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 140/2012 sono escluse dai compensi definiti dall'organo giurisdizionale;
- l'eliminazione della possibilità per l'organo giurisdizionale, in considerazione del pregio e dell'urgenza della prestazione resa, di diminuire il compenso fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile (art. 36, comma 2, D.M. 140/2012);
- l'introduzione di parametri per la determinazione del compenso delle prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento di cui all'art. 38 del D.M. 140/2012.
- l'eliminazione di tutti i riferimenti al D.Lgs. 163/2006 e al Dpr. 207/2010 dalla Tavola Z-2;
- l'introduzione della previsione di una ulteriore specificazione dei contenuti delle prestazioni, di cui all'art. 37 D.M. 140/2012, mediante regolamento approvato dal Ministero vigilante su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine o Collegio.

Per quanto concerne il rimborso delle spese, l'art. 1, comma 2 del D.M. 140 statuisce che "Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario." Diventa allora ragionevole mettere a disposizione dell'organo giurisdizionale alcuni parametri che consentano la quantificazione di tali spese, che per le prestazioni rese dalle professioni dell'area tecnica possono incidere anche considerevolmente.

Si propone, pertanto, di introdurre all'art. 37 un ulteriore comma (il 5°) dal seguente tenore:

*“5. Le spese da rimborsare per la produzione delle prestazioni di cui all’art. 1, comma 2 del presente Decreto, possono essere calcolate tenendo conto delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione della prestazione, analiticamente elencate; in alternativa, le stesse potranno essere determinate in modo forfettario con una percentuale, pari al 25% dei compensi per importo complessivo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% dei compensi, per importo complessivo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00; per importi intermedi tale percentuale è calcolata per interpolazione lineare”.*

Per quanto concerne le prestazioni di particolare urgenza e complessità, il comma 2, art. 36 del D.M. 140/2012 statuisce : *“In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.* Poiché il comma in questione, pur nella sua genericità, sembra riguardare esclusivamente le prestazioni di particolare pregio e svolte con urgenza (anche perché quelle di complessità minima dispongono di un proprio parametro di riferimento individuato nella Tavola Z-1, come indicato dal comma 1 dello stesso art. 36) la previsione di una possibile riduzione del compenso è del tutto irragionevole. Per tali tipologie di prestazioni (di particolare complessità, pregio ed urgenza) lo stesso D. M. 140/2012 dispone sempre e soltanto la possibilità, per l’organo giurisdizionale, di maggiorare e non certo di ridurre il compenso a favore del professionista. Si veda, in particolare, quanto disposto dall’art. 18, comma 1 riguardo alle prestazioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili (*“Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”*).



Si propone pertanto di cancellare le parole “o diminuire” dal penultimo rigo, comma 2, art. 36.

Infine sembra necessario introdurre alcuni parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni di consulenza, analisi e accertamento, rilievi e relative restituzioni di cui all'art. 38. Secondo tale articolo la liquidazione dei suddetti compensi deve tenere *“particolarmente conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione”*. La proposta di modifica mira ad introdurre un nuovo criterio che consente di quantificare quelli già previsti dalla norma (impegno del professionista e importanza della prestazione) ed ossia il *“tempo impiegato”*. La remunerazione del tempo impiegato (riferito alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione) può essere valutata in relazione al grado di esperienza maturata dal professionista e dai suoi assistenti secondo le seguenti modalità: professionista incaricato 75 euro/ora; aiuto iscritto 50 euro/ora; aiuto di concetto 37 euro/ora.

Si propone pertanto di inserire all'art. 38, comma 1, ultimo rigo, dopo la parola “prestazione” le seguenti: **“nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:**

<b>Professionista incaricato</b>	<b>€/ora (75,00)</b>
<b>Aiuto iscritto</b>	<b>€/ora (50,00)</b>
<b>Aiuto di concetto</b>	<b>€/ora (37,00)”</b> .

Per quanto concerne l'eliminazione dei riferimenti al D.Lgs 163/2006 e al Dpr 207/2010 dalla Tavola Z-2, essa si rende necessaria a seguito della intervenuta previsione di cui all'art. 5 del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.

134, che assegna al Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la potestà di emanare un nuovo decreto per individuare specifici parametri ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Onde evitare fraintendimenti con i contenuti del D.M. 140/2012, che individua invece i diversi parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, si richiede la soppressione dalla Tav. Z-2 di ogni riferimento alla disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e Dpr. 207/2010) che era stata inserita al solo fine di esplicitare meglio i contenuti delle singole prestazioni professionali. Tale rilievo è stato avanzato anche dalla Corte dei Conti che ha proposto identica soppressione.

Infine, onde consentire al committente di poter disporre di standard prestazionali ai fini di valutare al meglio il corretto espletamento dell'incarico da parte del professionista, si propone di inserire all'art. 37 del D.M. 140, una disposizione che attribuisca al Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine/Collegio, la potestà di individuare tali standard mediante proprio regolamento.

Si propone pertanto di inserire all'art.37, dopo il comma 4, il seguente comma:

**5. Ai fini di una migliore specificazione dei contenuti delle prestazioni, il Ministero della Giustizia, su proposta dei Consigli nazionali delle professioni di cui all'art. 33, definisce con proprio decreto contenuti e standard qualitativi di ogni singola prestazione.**

